

ACCORDO AZIENDALE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

Addì 13 del mese di luglio dell'anno 1979

tra

- La F.E.N.I.T., rappresentata dal Dott. Sandro Acciaioli, Dirigente della Federazione stessa;
- La Gestione Governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde, rappresentata dall'Ing. Giovanni FIORE, Commissario Governativo, assistito dall'Ing. Giuseppe Cadeddu, Direttore di Esercizio;

e

- La Federazione Provinciale Autoferrotramvieri C.G.I.L.- C.I.S.L. U.I.L., rappresentate dai Sigg.:

per la FILT CGIL: Trincas I., Loddo A., Atsoggiu B., Savona A., Angius F.
Marras G., Sestu R., Silvestro R., Marras M.,
Tarozzi C., Medda E.

per la C.I.S.L. : Careddu L., Masala A., Rosas U., Boi C., Spiga B.,
Mura R., Careddu A., Spiga L., Chillau G., Spiga I.

per la U.I.L. : Palmas V., Ennas, Boi A., Collu G., Dondu G. Medda G.

dopo ampia discussione, si è convenuto quanto segue:

(A) PARTE NOORMATIVA

1) MEDICINA PREVENTIVA E AMBIENTE DI LAVORO

Si conviene che tutti gli agenti vengano sottoposti annualmente ad un esame medico preventivo. A tal fine l'Azienda formulerà richiesta all'Assessorato Regionale della Sanità in relazione a gli obblighi di medicina preventiva demandati dalla legge di Ri forma Sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 21 della Legge 23 dicembre 1978, n° 833.

In via transitoria, tale esame medico preventivo dovrà essere effettuato o presso gli Enti che già lo effettuano gratuitamente, o presso l'Ufficio Sanitario FF.SS., con relativo onere a carico dell'Azienda.

I risultati degli accertamenti medici eseguiti saranno raccolti in apposite schede sanitarie personali custodite dai singoli interessati.

L'Azienda inoltre concorda sulla opportunità di costituire una Commissione, composta da tre membri designati dalle R.A.S. e tre dall'Azienda, incaricata del controllo degli ambienti di la-

voro. E' data facoltà alla predetta Commissione di servirsi dell'opera di esperti particolarmente qualificati.

Ogni qualvolta la Commissione lo ritenga opportuno si procederà alla verifica degli ambienti di lavoro e delle attrezzature antiinfortunistiche, nell'ambito di quanto previsto in proposito dal R.D. 23/11/1911 N° 1306 "Regolamento prevenzione infortuni sul lavoro" e, ove applicabile, del D.P.R. 27/4/1955 n° 547, ed alla eventuale conseguente elaborazione di opportune proposte di provvedimenti atti ad eliminare le deficienze riscontrate da sottoporre al Ministero dei Trasporti per la necessaria approvazione e relativa copertura di spesa.

L'Azienda si impegna altresì ad attuare direttamente gli interventi che sia possibile realizzare con i mezzi normali dell'esercizio.

Fermo restando l'impegno a realizzare le infrastrutture previste nel "Piano di Ristrutturazione" delle F.M.S. di cui alla Legge 16 luglio 1974 n° 309, subordinatamente al già richiesto rifinanziamento della Legge stessa, l'Azienda conferma il proprio intendimento di procedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al costante adeguamento delle proprie strutture al progresso tecnologico al fine di conseguire la ottimizzazione dei servizi, della produttività in genere e delle condizioni di lavoro.

In particolare sempre subordinatamente alle disponibilità finanziarie ed alla approvazione dei programmi da parte del Ministero dei Trasporti, si intende mantenere costantemente adeguate alle esigenze del servizio la dotazione di materiale rotabile e delle varie attrezzature nonchè di procedere al rinnovo dei mezzi allorchè il mantenimento in efficienza degli stessi non risulti più economicamente giustificato.

2) MINOR AGGRAVIO

Gli agenti riconosciuti dall'Ufficio Sanitario delle F.S. temporaneamente inidonei allo svolgimento delle mansioni relative alla qualifica rivestita, per i quali tuttavia non su sistono i presupposti per la permanenza in regime di malattia o aspettativa per motivi di salute, di concerto con la Commissione all'uopo incaricata, composta da tre rappresentanti dell'Azienda e tre nominati dalle OO.SS., e tenendo conto delle indicazioni date dall'organo sanitario, verranno ad diti allo svolgimento provvisorio, per un periodo di tempo comunque non superiore a sei mesi, di mansioni compatibili con la temporanea inidoneità anche inferiori a quelle proprie della qualifica rivestita.

Nei confronti degli agenti riconosciuti inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni della propria qualifica, prima di procedere ^{all'esonero o} alla messa in quiescenza, l'Azienda esperirà ogni possibile tentativo, di concerto con la predetta Commissione, per assegnare, nei limiti dell'organico, l'agente medesimo ad altre mansioni o qualifica compatibile con lo stato di salute, le attitudini e la capacità.

In quest'ultimo caso l'agente avrà diritto al trattamento economico competente alla nuova qualifica, mantenendo "ad personam" la eventuale differenza di stipendio che sarà riasorbibile solo in caso di avanzamento o promozione.

All'Agente trasferito ad altre mansioni verrà assegnata la residenza di lavoro relativa al nuovo settore ed impianto di appartenenza.

3) SERVIZI AD AGENTE UNICO

Vengono prese in esame le fonti normative e regolamenti che già regolano da tempo il servizio ad agente unico (veda-
si Accordo Nazionale 19/7/1967, riaffermato dal Contratto Nazionale 23/7/1976, e Circolare Min.le 1/8/64, n° 76) e che

sono applicate generalmente, per esaminare se modalità diverse e più graduali possano essere ritenute ammissibili nel caso delle F.M.S.

Oltre che i servizi in atto o da acquisire da altre Aziende già esercitati col predetto sistema, vengono concordate le seguenti altre ipotesi di linee e servizi ove estendere l'agente unico.

- a) Linee specializzate per operai e studenti, sulle quali accedono passeggeri muniti di abbonamenti "a vista";
- b) Corse bis riservate ad abbonati "a vista" ammessi in vettura dalla parte anteriore, con autobus munito di cartello "riservato abbonati".

I passeggeri ordinari dovranno essere dirottati verso l'autobus in servizio normale, munito di bigliettaio.

- c) Servizi urbani, subordinatamente all'adozione sugli autobus di emettitrici automatiche di biglietti.

L'Azienda, per quanto di sua competenza, terrà sollevato il conducente, nei servizi ad agente unico, da qualunque responsabilità civile o di altra natura connessa con sinistri o disservizi che si verificassero in conseguenza alla mancata presenza del bigliettaio, fornendo, nel caso, tutta l'assistenza legale e predisponendo tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti opportuni per evitare i detti sinistri e disservizi.

Le difficoltà eventualmente derivanti dai singoli servizi ad agente unico, relative a tempi di percorrenza, difficoltà di manovra, particolari caratteristiche emergenti dallo svolgimento di tali mansioni sulle singole linee, verranno trattate e risolte, caso per caso, fra l'Azienda e le Commissioni OO.TT.

Per i conducenti che effettuano corse ad agente unico, gli attuali tempi accessori vengono modificati a 25 (venticinque) minuti prima e dopo ogni corsa.

La giornata in cui il conducente viene utilizzato anche parzialmente su corse ad agente unico è comunque considerata come svolta per intero col predetto sistema

4) DANNI ALLA GUIDA DEI MEZZI AZIENDALI

Si concordadi costituire una Commissione formata da tre rappresentanti Aziendali e tre delle R.A.S., scelti fra gli agenti in servizio, che dovrà stabilire, dopo espletati tutti i tentativi di risarcimento con le Compagnie Assicuratrici, i casi in cui (colpa grave) dovrà essere espletata la pratica per il risarcimento dei danni procurati dagli agenti ai mezzi aziendali.

5) PRODUTTIVITA' AZIENDALE

Ogni qualvolta sarà necessario procedere alla ristrutturazione dei turni di servizio, gli stessi dovranno essere elaborati tenendo presente il fine della massima produttività.

6) MENSA

L'Azienda si impegna a presentare alle OO.SS., al più presto possibile, uno studio di eventuale fattibilità relativo all'istituzione delle mense ed al costo delle stesse.

7) NUOVE ESIGENZE DI SERVIZIO

Riconfermando quanto già concordato il 27/11/1978 in materia di orari e turni di servizio le parti si danno atto che:

- a) Dovranno essere rivisti con le C.O.T. quegli utilizzi in cui sono previste delle prestazioni straordinarie onde riportarli entro i limiti delle 40 ore settimanali.
- b) Verranno esaminate tutte le proposte tendenti alla umanizzazione dei turni intendendo, con questo, ridurre nei limiti massimi i periodi di impegné giornalieri.
- c) L'Azienda si impegna a non apportare, di propria iniziativa, modifiche ai turni concordati con la C.O.T.

Solo in casi di improvvise esigenze di servizio la cui attuazione sia urgente ed improcastinabile, l'Azienda potrà provvedere al soddisfacimento delle stesse inserendole, nel rispetto delle leggi e dei contratti sull'orario di lavoro, nei turni in atto, dandone comunicazione entro 48 ore alla C.O.F. perchè la stessa possa provvedere ad esaminare e proporre eventuali variazioni e migliorie.

